

Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5888 del 27/11/1985

Collazione ed imputazione - in genere - donazione modale in favore dei figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali - obbligo della collazione - assoggettabilità - limiti.*

L'aggiunta del *modus* non snatura l'essenza della donazione, non potendo assegnarsi ad esso la funzione di corrispettivo, con la sussunzione della donazione modale nella categoria dei contratti a titolo oneroso, ma comporta che la liberalità, che resta sempre la causa del negozio, attraverso il *modus*, viene ad esserne limitata. Ne consegue che, nel concorrere alla successione dell'ascendente, i figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali, essendo tenuti a conferire ai coeredi tutto ciò che direttamente e indirettamente abbiano ricevuto dal defunto (art. 737 cod. civ.), sono assoggettati all'Obbligo della collazione anche nell'ipotesi di donazione modale, limitatamente alla differenza tra il valore dei beni donati e il valore dell'onere.*

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5888 del 27/11/1985